



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-103.0.0.-12

L'anno 2018 il giorno 29 del mese di Giugno il sottoscritto Puglisi Vanda in qualita' di dirigente di Direzione Segreteria Generale E Organi Istituzionali, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLE CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO DEL COMUNE DI GENOVA PER LA DURATA DI DUE ANNI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) AL MEPA - CIG N ZC02407128 - ABROGAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 11 ADOTTATA IL 22 GIUGNO 2018

Adottata il 29/06/2018
Esecutiva dal 02/07/2018

29/06/2018	PUGLISI VANDA
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-103.0.0.-12

OGGETTO INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLE CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO DEL COMUNE DI GENOVA PER LA DURATA DI DUE ANNI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) AL MEPA - CIG N ZC02407128 - ABROGAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11 ADOTTATA IL 22 GIUGNO 2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il D.lgs n.267 del 18 agosto 2000, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* e s.m.i.
- la Determinazione n.3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità Nazionale per la vigilanza e la sicurezza nell'esecuzione dei contratti pubblici per appalti relativi a servizi e forniture, in seguito divenuta Anac;
- il D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008, *Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*, ed, in particolare, l'art.26, relativo agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;
- il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*;
- il D.lgs. n.50/2016, *Codice dei contratti pubblici*, e s.m.i..
- il *Regolamento di contabilità*, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 2 febbraio 2006 e s.m.i.;

Premesso che:

- dall'anno 2012 è stato esternalizzato il servizio di resocontazione integrale dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale, delle sedute delle Commissioni Consiliari e delle Conferenze dei Capigruppo;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale della Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali n. 2017-103.1.0.-8, adottata in data 29 giugno 2017 ed esecutiva dal 17 luglio 2017, questa Amministrazione aggiudicava definitivamente il servizio annuale di resocontazione fino al

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

17 luglio 2018 alla Servizi globali Sandalia Coop a seguito di procedura negoziata mediante Rdo su MEPA;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali n. 2018-103.0.0.-7, adottata il data 16 aprile 2018 ed esecutiva dal 16 aprile 2018, questa Amministrazione prendeva atto del subentro della società Investigazioni e sicurezza S.r.l., in applicazione dell'art.106 c.2 del D.lgs. 50/2016, di altra società fino alla data di termine del contratto;
- con Deliberazione n.15 del 1 marzo 2018 del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2018/2020;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 19 aprile/2018 è stato approvato il *Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020*;

Considerato che:

- è emersa la necessità di avere la resocontazione in narrativa anche delle sedute della Conferenza dei Capigruppo del Consiglio comunale;

Considerato inoltre che il servizio suddetto è contemplato dal capitolato tecnico generale del bando "Servizi commerciali vari", approvato dal MEPA, sottocategoria 2 - servizio di trascrizione e/o resocontazione scheda tecnica di servizio CPV 79550000-4 / 79551000-1 / 79552000-8;

Dato atto che la spesa stimata per il servizio di resocontazione per due anni ammonta ad un totale di euro 29.200,00 oltre Iva al 22% e non € 14.600,00 oltre iva al 22% come indicato nelle premesse della dd 2018/103.0.0./11;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Considerato che è stato ritenuto opportuno attivare una procedura di richiesta di offerta (RdO) sul portale del MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, secondo le modalità previste dall'art.36 comma 2 lett. B del d.lgs. 50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso, adottando la D.D. n. 11 del 22 giugno 2018;

Considerato altresì che la citata D.D. e l'allegato *Condizioni particolari di fornitura* contenevano delle imprecisioni e dei refusi di ordine materiale;

Ritenuto pertanto opportuno abrogare la citata D.D. n. 11 del 22 giugno 2018, adottando il presente provvedimento in sostituzione del precedente.

DETERMINA

1. Abrogare per le motivazioni espresse in premessa la D.D. n. 11 del 22 giugno 2018;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2. Di avviare una procedura di acquisto in economia a Richiesta di Offerta (RdO), attraverso il MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36 c. 2 lett b del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i, avente ad oggetto il servizio di resocontazione integrale dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale, delle sedute delle Commissioni Consiliari e delle Conferenze dei Capigruppo, rinviando a successivo provvedimento l'approvazione delle risultanze della procedura di selezione del fornitore e dell'aggiudicazione del servizio per la durata di due anni;
3. Di quantificare presuntivamente, ai sensi dell'art.35 comma 4 del D.lgs. 50/2016 *Codice degli appalti pubblici*, il valore dell'appalto in euro 29.200,00, oltre IVA al 22%, sulla base dei prezzi medi al minuto, pubblicati in MEPA, e sul valore del contratto in corso di esecuzione, e di utilizzare per l'affidamento il criterio del prezzo più basso sull'importo a base di gara, con riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
4. Di approvare le clausole negoziali essenziali riportate nelle Condizioni particolari di fornitura allegate sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che specificano il capitolato tecnico generale del bando "Servizi commerciali vari", approvato dal MEPA, sottocategoria 2 - servizio di trascrizione e/o resocontazione scheda tecnica di servizio CPV 79550000-4 / 79551000-1 / 79552000-8, al quale si fa espresso rinvio;
5. Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;
6. Di prenotare la somma complessiva per due annualità di servizio di resocontazione, stimata in euro 35.624,00 al lordo dell'I.V.A. al capitolo 335 c.d.c. 15.6.29 (acquisizione di servizi) p.d.c. 1.3.2.99.999 (altriservizi diversi n.a.c.), ripartendola come segue:
 - A Bilancio 2018 per euro 7.421,67, **imp.2018.10716**
 - A Bilancio 2019 per euro 17.812,00, **imp.2019.459**
 - A Bilancio 2020 per euro 10.390,33, **imp.2020.109**demandando a successivo provvedimento l'aggiudicazione del servizio;
7. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all'art.6 della L.122/2010 – riduzione dei costi degli apparati amministrativi -, richiamati con la Circolare della Direzione Programmazione, Bilanci e Partecipate del 12/1/2011 prot. 8616 del Comune di Genova;
8. di dare atto che gli impegni di spesa sono stati assunti ai sensi dell'art.183, del D.lgs. 267/2000;
9. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

10. di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6bis della L.241/1990 e s.m.i., nonché, dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Vanda Puglisi
(documento firmato digitalmente)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-103.0.0.-12

AD OGGETTO

INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLE CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO DEL COMUNE DI GENOVA PER LA DURATA DI DUE ANNI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) AL MEPA - CIG N ZC02407128 - ABROGAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 11 ADOTTATA IL 22 GIUGNO 2018

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

CIG
ZC02407128

SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLE CONFERENZE CAPIGRUPPO
DEL COMUNE DI GENOVA PER LA DURATA DI DUE ANNI

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Costituisce oggetto delle presenti Condizioni particolari di fornitura il servizio di resocontazione integrale da registrazione audio digitale di tutte le sedute del Consiglio Comunale, di parte delle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti e di tutte le sedute delle Conferenze Capigruppo del Comune di Genova, così come meglio precisato all'articolo 5.

ARTICOLO 2 MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA E AGGIUDICAZIONE

1. La presente RDO prevede l'inserimento della riga di prodotto acquisita dal catalogo on-line del MEPA e successivamente modificata in base all'esigenza di questa Amministrazione.
2. La RdO è integrata dai seguenti documenti allegati:
 - il presente documento che disciplina nel dettaglio le Condizioni Particolari di fornitura.
3. La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta:
 - a) dalla riga di catalogo corrispondente alla tipologia servizio della presente richiesta di offerta nella quale dovrà essere indicato **il prezzo più basso rispetto alla base di gara** per le prestazioni di cui al successivo articolo 5.
4. Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore a euro 29.200,00 (ventinovemiladuecento00), esclusa Iva al 22%.
5. I chiarimenti di natura tecnica ed amministrativa relativi alla gara potranno essere richiesti al Comune di Genova – Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali tramite l'apposita funzionalità invio Comunicazioni/Comunicati sul sito del Mercato Elettronico che verrà utilizzato anche per le risposte ai chiarimenti da parte della Civica Amministrazione.
6. L'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta più bassa.
7. La ditta aggiudicataria non potrà variare il prezzo offerto durante la validità del contratto.

ARTICOLO 3

VALORE DELLA FORNITURA E DURATA

1. Il contratto stipulato con la Ditta aggiudicataria avrà durata biennale e decorrerà dalla data dell'aggiudicazione definitiva, ovvero dall'effettivo inizio della prestazione.
2. L'importo complessivo posto a base di gara è di euro 29.200,00 (ventinovemiladuecento00), oltre I.V.A.22%, ed è il corrispettivo dovuto per la prestazione del servizio di durata biennale, come quantificato al successivo articolo 6.
3. L'importo della prestazione sarà fissato al momento dell'aggiudicazione, sulla base della migliore offerta recante il prezzo più basso sull'importo posto a base di gara. Il valore del contratto corrisponderà ad una somma globale per la durata dell'intero servizio.
4. La Civica Amministrazione qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'articolo 106 c. 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *Codice degli appalti pubblici*.
5. L'importo di cui al comma 2 comprende altresì i costi degli eventuali interventi di rimodulazione e adeguamento tecnologico del sistema di registrazione delle sedute già in uso da parte del Comune, che eventualmente si rendessero necessari per la fornitura del servizio di resocontazione, così come l'eventuale noleggio delle apparecchiature e dei software necessari allo svolgimento delle attività.

ARTICOLO 4

CAUZIONE DEFINITIVA E BOLLO

1. L'impresa risultata aggiudicataria in via definitiva del servizio, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti Condizioni particolari di servizio.
2. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
3. La cauzione definitiva dovrà avere durata di due anni dalla data di aggiudicazione ed è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 *Codice degli appalti* e ss. mm. e ii..
4. La cauzione definitiva sarà costituita con le modalità previste dal combinato disposto dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 *Codice degli appalti* e ss. mm. e ii..

5. La mancata costituzione della garanzia entro 12 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva potrà determinare la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà inviare a mezzo posta alla Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali, oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con l'indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture, anche una marca da bollo del valore di Euro 16,00 come previsto dalla risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate che ha ritenuto dovuta l'imposta di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA.

ARTICOLO 5 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Oggetto del servizio è la resocontazione integrale da registrazione audio digitale di tutte le sedute del Consiglio Comunale, di parte delle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti e di tutte le sedute delle Conferenze Capigruppo del Comune di Genova.
2. La resocontazione sarà effettuata dall'aggiudicatario in remoto, attraverso l'elaborazione dei file audio delle sedute registrati digitalmente dal sistema installato nell'aula consiliare dal quale dovranno essere prelevati. Saranno trasmessi per l'elaborazione completa del processo verbale della seduta, anche documenti di testo sotto forma di allegati.
E' fatto obbligo all'aggiudicatario di archiviare informaticamente i file audio e la trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e delle Conferenze Capigruppo. Tale archivio dovrà essere reso disponibile in qualsiasi momento all'Amministrazione comunale e alla scadenza del contratto.
3. La gestione del servizio sarà curata dalla Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali. La prestazione oggetto del presente servizio dovrà essere fornita secondo le modalità di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 6 MODALITÀ ESECUZIONE E TERMINI DELLA CONSEGNA

1. L'aggiudicatario dovrà acquisire autonomamente i file audio della seduta.
2. La resocontazione effettuata dall'aggiudicatario in remoto, deve assicurare che i verbali contengano gli interventi depurati dalle ripetizioni proprie del linguaggio parlato, siano corretti sintatticamente e grammaticalmente e privi di eventuali intercalari non utili all'espressione del concetto.

In particolare le frasi, sempre e comunque nell'assoluto rispetto del pensiero dell'oratore, dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- a. essere brevi e non superare le 30-35 parole;
 - b. essere scritte in forma semplice e lineare;
 - c. riportare il nome dell'oratore con l'indicazione del titolo qualificante (es: Presidente del Consiglio, Sindaco, Assessore, Gruppo consiliare di appartenenza, etc.).
3. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono un giorno lavorativo della settimana, che nell'ultimo ciclo amministrativo è coinciso, di norma con il martedì pomeriggio ed hanno

avuto una durata media di n.4 ore (quattro ore - dalle ore 14.00 alle ore 18.00), con eventuale prosecuzione o maggiore frequenza settimanale in occasione di particolari argomenti posti all'Ordine del Giorno (es: approvazione del Bilancio). Comunque, per offrire una stima media indicativa, riferita all'ultimo ciclo amministrativo 2012-2017, il numero medio annuo di sedute del Consiglio Comunale è di circa 50 (cinquanta).

Per consentire una migliore quantificazione del servizio richiesto si precisa che la durata media presunta del processo verbale da resocontare (parlato effettivo) di ciascuna seduta è di circa 200 minuti, pari ad un totale presunto annuo di 10.000 (diecimila) minuti.

4. La consegna dei testi relativi alle sedute del Consiglio Comunale dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario tramite posta elettronica agli indirizzi forniti dall'Ufficio del Consiglio entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data delle sedute in forma definitiva; in via eccezionale il termine di invio di cui al presente comma potrà essere ridotto a n.3 (tre) giorni lavorativi.
5. Le sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti, che nell'attuale ciclo amministrativo sono costituite in numero di 7, si svolgono durante tutta la settimana lavorativa, in orario antimeridiano e pomeridiano e durano mediamente n.2 ore (due ore). Il numero medio annuo di sedute delle Commissioni Consiliari è stato di circa n.150 (centocinquanta). Tuttavia l'Amministrazione comunale di Genova richiederà la resocontazione integrale di solo 80 (ottanta) sedute relative ad argomenti particolarmente rilevanti. █
Per consentire una migliore quantificazione del servizio richiesto si precisa che, sulla base dei tempi di durata media registrati nell'ultimo ciclo amministrativo, si presume una stima del processo verbale da resocontare (parlato effettivo) di ciascuna seduta di circa 120 minuti pari ad un totale annuo presunto di circa 9.600 (novemilaseicento) minuti. La richiesta potrà essere effettuata dall'Amministrazione in qualsiasi momento rispetto alle date delle sedute delle Commissioni Consiliari, anche relative a mesi pregressi.
6. La consegna dei testi relativi alle sedute delle Commissioni Consiliari dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario tramite posta elettronica agli indirizzi forniti dall'Ufficio del Consiglio entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della richiesta dell'Amministrazione Comunale; in via eccezionale il termine di invio di cui al presente comma potrà essere ridotto a n. 3 (tre) giorni lavorativi.
7. Le sedute delle Conferenze dei Capigruppo, precedono di norma le sedute del Consiglio Comunale e si svolgono in un giorno lavorativo della settimana, che attualmente coincide con il martedì (dalle ore 12.00 alle ore 14.00) ed hanno una durata media di n.2 ore (due), con eventuale prosecuzione o maggiore frequenza di convocazioni settimanali in occasione di particolari argomenti posti all'Ordine del Giorno (es: approvazione del Bilancio). Il numero medio annuo di sedute delle Conferenze dei Capigruppo è di circa 50 (cinquanta). La durata media presunta del processo verbale da resocontare (parlato effettivo) di ciascuna seduta è di circa 90 minuti.
8. La consegna dei testi relativi alle sedute delle Conferenze dei Capigruppo dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario tramite posta elettronica agli indirizzi forniti dall'Ufficio del Consiglio entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data delle sedute in forma definitiva; in via eccezionale il termine di invio di cui al presente comma potrà essere ridotto a n.3 (tre) giorni lavorativi.

9. L'aggiudicatario deve garantire che il testo dei verbali sia prodotto in formato Microsoft doc. o docx.
La trasmissione delle informazioni potrà avvenire tramite Server FTP Pubblico (che sarà messo a disposizione dall'aggiudicatario) o tramite collegamento CISCO IPSec VPN Client (messo a disposizione dal Comune di Genova).
Le registrazioni audio sono in formato WAV.
La Civica Amministrazione si riserva, comunque, di richiedere di modificare la versione di produzione e trasmissione del documento trascritto in qualunque momento della vigenza contrattuale, previa semplice comunicazione tramite fax o posta elettronica. In tal caso l'appaltatore sarà obbligato ad adeguare il proprio software a decorrere dalla prima seduta successiva al ricevimento della predetta comunicazione.
10. Il resoconto dei lavori deve comprendere eventuali documenti a corredo del verbale come emendamenti a proposte di deliberazioni poste in trattazione durante la seduta, il testo di Mozioni, Interpellanze e Ordini del giorno trattati e le relative votazioni, che saranno trasmessi tempestivamente a cura dell'Ufficio del Consiglio.
Per consentire una migliore quantificazione del servizio richiesto si precisa che per ciascuna seduta di Consiglio comunale occorrono presuntivamente circa 30 cartelle di file testo (1500 caratteri spazi inclusi per ciascuna cartella) per un totale annuo di 1.500 cartelle.
11. In caso di riunioni del Consiglio per qualunque motivo convocate in giorno diverso dall'ordinario ovvero in orario anticipato o posticipato, l'Amministrazione ne darà comunicazione alla Ditta aggiudicataria con almeno un giorno di preavviso.
12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'Amministrazione si riserva di richiedere altresì, in casi eccezionali, con 48 ore di anticipo, la resocontazione di eventi diversi dalle sedute consiliari, senza che questo comporti oneri in capo alla stessa.

ARTICOLO 7

ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO. ESONERO

1. La Ditta aggiudicataria:
- a) dovrà garantire il corretto svolgimento della fornitura e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare la stessa nel pieno rispetto delle norme in materia, delle indicazioni riportate nel bando MEPA e nelle presenti Condizioni Particolari di fornitura, secondo gli indirizzi e le direttive fissate dal Comune di Genova;
 - b) è tenuta alla riservatezza ed al segreto d'ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale dell'aggiudicatario, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto;
 - c) si impegna inoltre a non utilizzare per finalità diverse ed estranee al progetto, né a diffondere, la documentazione elaborata dal Comune e di sua esclusiva proprietà, ivi compresi i documenti contenenti la metodologia di riferimento;
 - d) a sostenere le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
 - e) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;

- f) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
 - g) comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale.
2. L'Amministrazione Comunale è esonerata e dovrà essere ritenuta indenne da ogni responsabilità relativa ad eventuali incidenti e responsabilità civili verso terzi derivanti dall'espletamento dell'incarico affidato ed in genere per tutti i danni per i quali potrebbe essere chiamata a rispondere, restando a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 8 TUTELA DELLA PRIVACY

1. Le Parti si impegnano, per quanto di competenza, alla puntuale applicazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (GDPR).
2. La Civica Amministrazione in qualità di “Titolare del trattamento” di dati personali, nominerà, con atto formale, la società aggiudicataria quale “Responsabile esterno del trattamento dei dati” in relazione all'oggetto del contratto.
3. Il Responsabile ha l'obbligo di operare il trattamento dei dati personali ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto, adottando autonomamente le misure prescritte dalla normativa vigente, garantendo il trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi del GDPR e attenendosi alle istruzioni fornite dal titolare del trattamento.
4. Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura aziendale, provvederà a individuare per iscritto le persone fisiche da nominare “Incaricati” del trattamento dei dati prescrivendo, tra l'altro, che abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria ad adempiere ai compiti loro assegnati nel rispetto del limite del minimo privilegio di accesso.
5. Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (si allega a riguardo il testo standard dell'accordo di riservatezza) e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali.
6. Il Responsabile redige, ai sensi dell'articolo 30, p. 2 GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, il registro delle attività di trattamento.
7. L'aggiudicatario, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali

in caso di incidente fisico o tecnico;

- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
8. L'aggiudicatario è tenuto a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
 9. L'aggiudicatario è tenuto a informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy.
 10. L'aggiudicatario, tenendo conto della natura del trattamento, è tenuto ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.
 11. L'aggiudicatario è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive.
 12. L'aggiudicatario è tenuto a concordare con il Titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy (da allegare alla nomina) e assistere il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).
 13. Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento: quando l'aggiudicatario intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione alla titolare del trattamento con congruo preavviso.
 14. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.
 15. Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 GDPR).

16. L'aggiudicatario in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
17. Nel caso in cui la società aggiudicataria, responsabile esterno del trattamento dei dati, non sia stabilita in UE dovrà designare, ai sensi dell'art. 27, p. 3, un rappresentante in Italia.
18. L'aggiudicatario è altresì obbligato ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione e -su scelta del titolare del trattamento, è tenuta a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.
19. Il Comune di Genova si riserva altresì il diritto di effettuare opportuni controlli o verifiche periodiche riguardo l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno rispetto delle norme di legge.
20. Durata della nomina a responsabile del trattamento dei dati: la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati avrà durata fino alla scadenza contrattuale dopodiché dovrà essere esplicitamente rinnovata. La nomina decadrà comunque automaticamente in caso di revoca o interruzione anticipata dell'incarico, oppure in qualsiasi momento a insindacabile giudizio del Comune di Genova.

ARTICOLO 9 PENALITA'

-  La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il soggetto aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Particolari di fornitura, delle caratteristiche e modalità di esecuzione contenute nell'offerta nonché sul rispetto di quanto previsto dal contratto.
-  Qualora dovessero risultare delle difformità, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità più oltre indicate.
-  La Ditta aggiudicataria non sarà peraltro ritenuta responsabile per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto qualora detto adempimento o tardivo adempimento sia dovuto direttamente od indirettamente a causa di forza maggiore.
-  Tutti i termini, in questo caso, risultano prolungati di un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore che ha provocato l'inadempimento o il tardivo adempimento.
-  In ogni caso, il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei diritti stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

6. La Ditta aggiudicataria prende atto che il Comune di Genova potrà applicare le penali di seguito riportate nell'esecuzione delle prestazioni e nei casi di ritardo nella consegna dei testi definitivi, come di seguito indicato:
 - a. euro 100,00 (cento/00) per il primo giorno di ritardo nella consegna dei testi definitivi, rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta;
 - b. euro 200,00 (duecento/00) per ogni ulteriore giorno di ritardo nella consegna dei testi definitivi, rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta;
 - c. euro 350,00 (trecentocinquanta/00) in caso di grave difformità nella redazione dei testi trascritti rispetto a quanto esposto dal relatore o ai canoni di cui all'articolo 6 delle presenti Condizioni Particolari di fornitura, quali: pluralità di frasi di lunghezza eccedente quella canonica, ripetuti errori di sintassi o grammaticali, fermo restando il successivo corretto adempimento;
 - d. sino ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni altra violazione contrattuale in ordine alle prestazioni di resocontazione; in tal caso, la penale verrà applicata ad insindacabile giudizio dell'ente dopo aver valutato le eventuali motivazioni dell'impresa che dovranno pervenire in forma scritta entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione.
7. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile. Le penali verranno irrogate mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione. Le suddette penali sono cumulabili tra loro. Le penali dovranno essere comunicate entro 60 (sessanta) giorni dall'inadempimento o inesatto adempimento.
8. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe dell'aggiudicatario.
9. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, troverà applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.
10. Le penalità suddette verranno prelevate dai pagamenti in corso ovvero tramite escussione della cauzione definitiva presentata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali relative ai ritardi per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno della Ditta aggiudicataria qualora nel corso della fornitura dovesse verificarsi:
- a) sopravvenuta causa di esclusione per mancanza dei requisiti di ordine generale;
 - b) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio;
 - c) transazioni di cui alla presente gara non eseguite avvalendosi di Istituti bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - d) due rifiuti da parte dell'Amministrazione del servizio consegnato per evidenti difetti dipendenti dalla lavorazione;
3. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta incapacità secondo quanto stabilito all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti, con particolare riferimento ad irregolarità contributive in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. Si procederà, altresì, alla risoluzione del contratto qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni particolari, ovvero, ancora, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Impresa nel corso dell'esecuzione della fornitura come subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
- La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione.
- L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ARTICOLO 11 FATTURE, PAGAMENTI

1. La Ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura mensile, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestata a Comune di Genova - Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali indicando il CODICE UNIVOCO UFFICIO: TCPTER.
- Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG ZC02407128, il numero d'ordine SIB, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale, ecc.) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni.
2. La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo).
- Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

3. La liquidazione delle fatture è subordinata:

- a) all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti;
- b) alla preventiva ritenuta della percentuale di 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni di cui all'art. 216 d.lgs. 50/2016 commi 16-17, che richiamano l'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010;
- c) all'attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del RUP ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016;

4. L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

5. Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

ARTICOLO 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del concessionario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ARTICOLO 13 CESSIONE DEL CREDITO

- 1. E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto dei casi espressamente previsti dalla legge in vigore.

ARTICOLO 14 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

- 1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

2. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ARTICOLO 15 **RINVIO AD ALTRE NORME**

1. Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti Condizioni particolari di fornitura si fa rinvio alle "Condizioni Generali del Bando MEPA "Servizi commerciali vari", sottocategoria 2 - servizio di trascrizione e/o resocontazione scheda tecnica di servizio CPV 79550000-4 / 79551000-1 / 79552000-8, alle norme del D.Lgs. n.50/2016, al Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune, al Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

ARTICOLO 16 **D.U.V.R.I**

1. Rilevato che trattandosi di servizio da svolgersi all'esterno dei locali di pertinenza del Comune di Genova non è stata riscontrata l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza) non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.